

A.S. 1925
Emendamento
Articolo 94

Cucca, Vono, Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“Articolo 94-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche in Sardegna).

All'articolo 23, comma 4-bis del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 dopo le parole "n. 1102," e prima della parola “nonché” sono aggiunte le parole “nei comuni della Sardegna,”.

94.0.10

AS 1883

Emendamento

Art. 94

Cucca, Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo, ^{invece} ~~e aggiunto~~ il seguente:

<<Art. 94-bis.

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le

infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma. *6-bis*. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," sono aggiunte le seguenti: "nei comuni della Sardegna,."

94.0.19

2/2

A.S. 1925

Emendamento

Art. 95

COLLINA, BITI, FERRARI, GIACOBBE

Dopo l'articolo ~~95~~, ^{invece} aggiungere il seguente:

Art. 95-bis

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna, garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, e assicurare la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella Regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto l'insieme dei gasdotti funzionali a collegare i punti di produzione e/o approvvigionamento di gas naturale, gas naturale liquefatto e gas rinnovabili (e.g. biometano, idrogeno etc..) ai punti di riconsegna interconnessi con bacini di distribuzione e impianti industriali dei clienti finali, garantendo ai consumatori sardi parità di condizioni con il resto del paese. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico avvia i necessari interventi per dare attuazione al piano.

95.0.12